



## **STABILIMENTO DI PORTO MARGHERA (VE)**

### **ALLEGATO B24**

**Allegato C1 al Decreto n.108 del  
29/11/2018 – Allegati alla Scheda A -  
All.A24 “Relazione sui vincoli urbanistici,  
ambientali e territoriali”**

## SOMMARIO

<b>A</b>	<b>PREMESSA .....</b>	<b>3</b>
<b>B</b>	<b>DATI IDENTIFICATIVI E UBICAZIONE.....</b>	<b>3</b>
<b>C</b>	<b>DESCRIZIONE DEI VINCOLI URBANISTICI, AMBIENTALI E TERRITORIALI .....</b>	<b>4</b>
C.1	PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO – VENETO .....	4
C.2	PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE D’AMBITO “ARCO COSTIERO ADRIATICO LAGUNA DI VENEZIA E DELTA DEL PO” .....	10
C.3	PIANO D’AREA DELLA LAGUNA DELL’AREA VENEZIANA (PALAV).....	12
C.4	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA (EX PROVINCIA DI VENEZIA).....	13
C.5	PROGRAMMAZIONE IN TERMINI DI BONIFICHE .....	17
C.6	PIANO DEL RISCHIO AEROPORTUALE E LIMITAZIONI RELATIVE AGLI OSTACOLI E AI PERICOLI PER LA NAVIGAZIONE AEREA .....	18
C.7	PIANO DI TUTELA E RISANAMENTO DELL’ATMOSFERA (P.R.T.R.A) .....	19
C.8	PIANO PER LA PREVENZIONE DELL’INQUINAMENTO ED IL RISANAMENTO DELLE ACQUE DI BACINO IDROGRAFICO IMMEDIATAMENTE SVERSANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA – PIANO DIRETTORE 2000.....	21
C.9	PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (P.T.A) DELLA REGIONE VENETO.....	22
C.10	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLE ALPI ORIENTALI .....	25
C.11	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (P.R.G.A) DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLE ALPI ORIENTALI.....	27
C.12	PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) DEL BACINO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA – PARTE IDRAULICA.....	29
C.13	PIANO DI ASSETTO TERRITORIALE DEL COMUNE DI VENEZIA .....	30
C.14	PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE DI VENEZIA E VARIANTE PER PORTO MARGHERA .....	35
C.15	PIANO REGOLATORE PORTUALE DELL’AUTORITA’ PORTUALE DI VENEZIA .....	36
C.16	RETE NATURA 2000 E AREE PROTETTE.....	37
C.17	CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.....	38

## A PREMESSA

Il presente documento costituisce l'Allegato A24 "Relazione sui vincoli urbanistici, ambientali e territoriali" alla Scheda A (Allegato C1 al Decreto n.108 del 29/11/2018) nell'ambito della procedura di Riesame dell'AIA per lo stabilimento di proprietà di 3V SIGMA S.p.A. sito in Via Malcontenta n°1 a Porto Marghera (VE) e fornisce una descrizione dello stesso rispetto ai principali strumenti urbanistici regionali, provinciali e comunali.

## B DATI IDENTIFICATIVI E UBICAZIONE

La proprietà è 3V SIGMA S.p.A. con sede legale in Via Fatebenefratelli n° 20 - 20121 Milano mentre lo stabilimento è sito in Via Malcontenta n° 1 - 30176 Porto Marghera (VE).

Lo stabilimento confina:

- ✚ su lati nord e sud con la società Syndial;
- ✚ sul lato est con Dow Italia Commerciale;
- ✚ sul lato ovest con la Società Veneta Lavaggi e con via Malcontenta.



Figura B-1- Vista dello stabilimento (tratta da Google Earth) con indicazione dei confini di stabilimento (in rosso).

## **C DESCRIZIONE DEI VINCOLI URBANISTICI, AMBIENTALI E TERRITORIALI**

### **C.1 PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO – VENETO**

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) rappresenta lo strumento regionale di governo del territorio.

Ai sensi dell'art. 24 della L.R. 11/04, "il piano territoriale regionale di coordinamento, in coerenza con il programma regionale di sviluppo (PRS), indica gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione".

Il PTRC approvato con Delibera di Consiglio Regionale n.62 del 30 giugno 2020 non ha la valenza di piano paesaggistico ai sensi del D. Lgs. 42/2004.

A corredo del PTRC, la Regione ha provveduto alla redazione di alcuni Piani che approfondiscono, su ambiti territoriali definiti, le questioni connesse all'organizzazione della struttura insediativa e alla sua compatibilità con le risorse ambientali.

Lo stabilimento di 3V Sigma ricade nel territorio disciplinato dal Piano d'Area della Laguna e dell'Area Veneziana (PALAV), analizzato nel § C-3.


Lo stabilimento ricade inoltre nei Piani Paesaggistici Regionali d'Ambito "Arco Costiero Adriatico Laguna di Venezia e Delta Po". I Piani Paesaggistici Regionali d'Ambito (PPRA) sono stati introdotti con la Variante al PTRC del 2013 come nuovo strumento di pianificazione paesaggistica: i PPRA si riferiscono a 14 specifici ambiti in cui è articolato il territorio regionale.

Si evidenzia che i nuovi PPRA, una volta elaborati, andranno a sostituire ed aggiornare i precedenti Piani d'Area, ad oggi, in attesa della redazione ed approvazione del PPRA, rimane vigente il PALAV.

Dall'analisi della cartografia allegata al PTRC 2020 emerge quanto segue.


Relativamente alla Tavola 1b "Uso del Suolo - Acqua", lo stabilimento oggetto di riesame risulta esterno:

- Alle aree sottoposte a vincolo idrogeologico;
- Aree di maggiore pericolosità idraulica;
- Alle aree di primaria tutela quantitativa degli acquiferi.



*Fig. C-1 - Tavola 1b "Uso del suolo - Acque" PTRC 2002, estratto dell'area di interesse. In rosso viene identificata l'area dello stabilimento.*

Dalla consultazione della Tavola 1c "Uso del Suolo-Terra/Acqua/Idrologia e Rischio Sismico" risulta che lo stabilimento ricade nel "tessuto urbanizzato" ed è esterno alle aree del rischio idrogeologico.



*Fig. C-2-1 - Tavola 1c "Uso del suolo, idrologia e rischio sismico" PTRC 2020, estratto dell'area di interesse. In rosso viene identificata l'area dello stabilimento.*

Dal punto di vista della classificazione sismica, il Comune di Venezia è passato dalla zona sismica 4 alla zona sismica 3 con deliberazione della Giunta Regionale n. 244 del 9 marzo 2021 come evidenziato nel geoportale della Regione.




Fig. C-3-2 – Vincolo sismico (Fonte: <https://geoportale.comune.venezia.it/Html5Viewer/index.html?viewer=geourbanistica.geourbanistica&LOCALE=IT-it>).  
In rosso viene identificata l'area dello stabilimento.

Relativamente alla Tavola 2 "Biodiversità", lo stabilimento oggetto di riesame risulta esterno:

- Alle aree nucleo: siti della Rete Natura 2000, individuati ai sensi delle Direttive 2009/147/CE e Aree Naturali Protette, di cui alla legge 6 dicembre 1991 n. 394, Legge quadro sulle aree protette;
- Ai corridoi ecologici e alle grotte e teggue.




Fig. C-4 - Tavola 2 "Biodiversità" PTRC 2020, estratto dell'area di interesse. In rosso viene identificata l'area dello stabilimento.

L'area dello stabilimento risulta inserita in un contesto ad alta densità insediativa e all'interno di un centro di sistema (v. Fig. C-4).



Fig. C-5 - Tavola 8 "Città, motore del futuro" PTRC 2020.

Nella Tavola 5a Porto Marghera è incluso nei sistemi produttivi di livello regionale, in particolare si situa tra i "territori strutturalmente conformati – aree e macroaree produttive afferenti i corridoi intermodali europei".

Dall'analisi della Tavola n. 9 "Sistema del territorio rurale e della rete ecologica" emerge che l'area dello stabilimento non rientra in territori rurali e neanche nella rete ecologica.




Fig. C-6 - Tavola 9 " Sistema del territorio rurale e della rete ecologica" PTRC 2020. In rosso viene identificata l'area dello stabilimento.

In sintesi, dall'analisi del PTRC è quindi possibile concludere che:

- Lo stabilimento non interferisce con gli ambiti di interesse paesaggistico - ambientale considerati dai Piani esaminati;
- Lo stabilimento risulta coerente con gli obiettivi e gli indirizzi generali previsti dai Piani esaminati.

## **C.2 PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE D'AMBITO "ARCO COSTIERO ADRIATICO LAGUNA DI VENEZIA E DELTA DEL PO"**

Il P.P.R.A. "Arco Costiero Adriatico Laguna di Venezia e Delta Po" che riguarda il territorio in cui è situata lo stabilimento oggetto di riesame risulta, ad oggi, in fase di redazione. Con D.D.R. n. 40 del 25/09/2012 sono stati adottati il Documento Preliminare ed il Rapporto Ambientale Preliminare per l'avvio delle procedure di concertazione e consultazione del Piano e con D.G.R. n. 699 del 14/05/2015 la Giunta Regionale ha preso atto dello stato di avanzata elaborazione del PPRA rappresentato da una serie di elaborati, tra i quali la "Relazione Illustrativa - Quadro per la tutela, cura, valorizzazione e integrazione del paesaggio".

Nella Relazione Illustrativa del P.P.R.A. l'ambito di "Porto Marghera" è identificato come componente "culturale e insediativa" della struttura antropica e storico-culturale. In tale ambito, Porto Marghera è riconosciuto come uno dei siti industriali più estesi ed importanti del territorio nazionale, con una superficie complessiva di circa 2.000 ettari, occupata da insediamenti industriali (prima e seconda zona industriale), insediamenti del porto commerciale, canali e specchi d'acqua, infrastrutture viarie e ferroviarie. L'ambito di Venezia - Porto Marghera è riconosciuto come Sito industriale ad alto rischio ambientale (sito inquinato) da sottoporre ad interventi di bonifica e ripristino ambientale ai sensi dell'art. 1, comma 4 della Legge n. 426 del 1998 "Nuovi interventi in campo ambientale". Partendo dagli obiettivi contenuti nel Documento per la Pianificazione Paesaggistica del P.T.R.C. 2013, nel P.P.R.A. ne è stata effettuata una prima rielaborazione, successivamente integrata coerentemente con l'attività propria del Piano, che ha portato alla definizione di 19 nuovi obiettivi di qualità paesaggistica, ciascuno articolato in indirizzi.

Nella Figura C-6 è visibile l'area di Porto Marghera con la sovrapposizione delle aree vincolate ai sensi dell'art.142 lettera a) (fascia azzurra di 300 m) e delle aree vincolate ai sensi dell'art.136 (campitura rossa parzialmente "trasparente"). L'area "significativamente compromessa o degradata" ai sensi dell'art.143 comma 1 lettera g) comprenderebbe tutto il territorio entro il perimetro segnato con la linea rossa, mentre quella "gravemente compromessa o degradata" ai sensi dell'art.143 comma 4 lettera b) solo le aree incluse nella fascia azzurra.

Si fa presente che il PPRA è in attesa di approvazione, con la quale sarà dettagliata la specifica disciplina paesaggistica per gli interventi nell'area di Porto Marghera ricompresi nei 300 m dalla costa e stabilito se gli interventi ivi consentiti potranno prescindere dall'autorizzazione paesaggistica. Al riguardo si menziona anche la nota prot. 4641 del 20/05/2013 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Ufficio Legislativo, che istituisce la sussistenza del vincolo a partire dalla linea di terra e non dalla conterminazione lagunare (pur non riportandone rappresentazione grafica a supporto; al riguardo si veda quanto esposto nell'analisi del PAT del Comune di Venezia) alla data della nota esplicativa della

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto prot. 21802 del 27/11/2012.  
Tale vincolo non risulta al momento riportato in altri strumenti urbanistici (vedi par. C12).




*Fig. C-7 – L'area della Componente "Porto Marghera" con la sovrapposizione delle aree vincolate ex art. 142 lett. a) e delle aree vincolate ex art. 136 (Figura 51 Relazione illustrativa PPRA "Arco Costiero Adriatico, Laguna di Venezia e Delta del Po"). In rosso viene identificata l'area dello stabilimento.*

### **C.3 PIANO D'AREA DELLA LAGUNA DELL'AREA VENEZIANA (PALAV)**

Il Piano d'Area della Laguna e dell'Area Veneziana (PALAV) è stato approvato con D.C.R. n.70 del 09/11/95. Successivamente, con D.C.R. n.70 del 21/10/99 (BUR n.108 del 14/12/99) è stata approvata la Variante 1. Il Piano è costituito dalle Norme Tecniche di attuazione e dalla cartografia allegata.

Il Piano è esteso a 16 Comuni: Campana Lupia, Camponogara, Chioggia, Codevigo, Dolo, Jesolo, Marcon, Martellago, Mira, Mirano, Mogliano Veneto, Musile di Piave, Quarto d'Altino, Salzano, Spinea e Venezia; sono in seguito divenuti 17 con l'istituzione del comune di Cavallino-Treporti. Gli obiettivi per la tutela paesaggistica promossi dal PALAV sono: dare contenuto articolato ai vincoli del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. (ex Legge 431/85 e 1497/39), salvaguardare i sistemi naturali e il complesso di beni legati all'acqua ed interesse storico ambientale ad essi collegati (boschi, ville, fortificazioni, cave senili, ecc.), consentire ove possibile la creazione di percorsi pedonali e ciclabili di collegamento che consentano di godere di un ambiente così diverso, e pur prossimo, alle aree densamente urbanizzate, avviare un processo di valorizzazione delle aree produttive agricole. Il PALAV sarà sostituito dal nuovo P.P.R.A.

Dall'analisi della cartografia allegata al PALAV emerge che l'area interessata dal progetto in esame è classificata come "Zona Industriale di Interesse Regionale" (Figura C-7).



*Fig. C-8 - Tavola 1.2 "Sistemi e Ambiti di progetto" PALAV, estratto area di interesse. In rosso viene identificata l'area dello stabilimento.*

#### **C.4 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA (EX PROVINCIA DI VENEZIA)**

La Regione Veneto con Delibera di Giunta Regionale n.3359 del 30/12/2010 ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Venezia. Successivamente, la Provincia di Venezia ha adeguato gli elaborati del P.T.C.P. alle prescrizioni della D.G.R. n.3359 di approvazione del Piano stesso, recependo tali modifiche con D.C.P. n.47 del 05/06/2012.

Con successiva D.C.P. n.64 del 30/12/2014 la Provincia di Venezia ha adeguato gli elaborati del PTCP per la correzione di meri errori materiali presenti negli elaborati cartografici, nelle norme tecniche di attuazione e nel quadro conoscitivo.

L'amministrazione, con Delibera del consiglio metropolitano n.3 del 01.03.2019, ha approvato in via transitoria e sino a diverso assetto legislativo, il Piano Territoriale Generale (P.T.G) della Città Metropolitana di Venezia con tutti i contenuti del P.T.C.P.

Il P.T.C.P. rappresenta lo strumento di pianificazione che delinea gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell'assetto del territorio provinciale in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico provinciale, con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue caratteristiche geologiche, geomorfologiche, paesaggistiche ed ambientali.

Si esamina la cartografia per l'area di interesse. La tavola 1 rappresenta la "Carta dei vincoli e della Pianificazione territoriale"; si riporta lo stralcio dell'area di interesse:




Fig. C-9 – Estratto "Carta dei vincoli e della Pianificazione territoriale" PTCP. In rosso viene identificata l'area dello stabilimento.

L'impianto risulta esterno:

- Alle aree sottoposte ad altri vincoli paesaggistici, archeologici e monumentali ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;
- Alle aree soggette a vincolo idrogeologico-forestale ai sensi del R.D.L. 30.12.1923 n. 3267;
- Alle aree protette di interesse locale ai sensi della L.R. 40/84 art. 27;
- Alle aree appartenenti a Rete Natura 2000;

- Alle aree a rischio idrogeologico e idraulico in riferimento al PAI. La Centrale di Fusina ricade all'interno del perimetro dell'Ambito dell'Autorità Portuale di Venezia (art. 55) e del sito di interesse nazionale di Venezia Porto Marghera.

L'impianto di 3V Sigma ricade all'interno del perimetro dell'Ambito dell'Autorità Portuale di Venezia (art. 55) e del sito di interesse nazionale di Venezia Porto Marghera. Relativamente alla "Carta delle Fragilità", il sito risulta esterno alle aree soggette a rischio da mareggiate ed alle aree a pericolosità idraulica in riferimento al PAI. L'immagine successiva si riferisce al "Sistema Ambientale" del PTCP (vedi Figura C-9).



Fig. C-10 -: "Sistema ambientale PTCP". In rosso viene identificata l'area dello stabilimento.

Come si osserva nella Figura C-9, il sito di intervento risulta esterno:

- A parchi e riserve regionali;
- Agli ambiti di tutela per la formazione di parchi e riserve naturali di competenza provinciale in accordo al PTRC;
- Alle aree di tutela paesaggistica;
- A zone umide;
- Alle aree Rete natura 2000;
- Alle aree della Rete Ecologica.

Il P.T.C.P. riconosce la Laguna di Venezia come sistema complesso in cui valorizzare ed incentivare la naturalità e tutelare i caratteri ambientali presenti, inserendola tra i "segnalatori" cioè "elementi e sistemi complessi che devono essere considerati anche nella loro funzione di integrazione tra i sistemi

*ambientale, insediativo ed infrastrutturale*'. Anche parte della zona industriale di Porto Marghera è ricompresa in tale perimetrazione, tra cui l'impianto di 3V Sigma: tali aree sono disciplinate ai sensi dell'art. 25 delle NTA.

L'impianto appartiene al sistema insediativo – produttivo: in particolare esso fa parte del "Polo produttivo di rilievo metropolitano".



*Fig. C-11 - "Sistema insediativo-infrastrutturale" PTCP. In rosso viene identificata l'area dello stabilimento.*

Dall'analisi dell'ulteriore cartografia ("Sistema Ambientale – Aree Inondabili relative ai Tratti Terminali dei Fiumi Principali", "Sistema Ambientale – Rischio Idraulico per Esondazione", "Sistema Ambientale – Rischio di Mareggiate", "Sistema Ambientale – Aree Naturali Protette e Aree Natura 2000", "Sistema Ambientale – Rete Ecologica", "Sistema Insediativo Storico – Beni Culturali e del Paesaggio") il sito risulta esterno alle aree a pericolosità idraulica ed alle aree a rischio mareggiate, non interessa aree naturali protette, zone umide, aree Rete Natura 2000, né aree del Progetto Rete Ecologica della Provincia di Venezia.

## **C.5      *PROGRAMMAZIONE IN TERMINI DI BONIFICHE***

L'impianto si trova all'interno del perimetro del Sito di Bonifica d'Interesse Nazionale (SIN) di Venezia - Porto Marghera e rientra pertanto nel programma di interventi per il risanamento ambientale di tale area. Attualmente sono in corso progetti di bonifica per i terreni e per la falda.

Il sito è oggetto di un Progetto Definitivo di bonifica dei suoli autorizzato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con Decreto n. 312 del 23/07/2015 e di un Progetto definitivo di bonifica delle acque di falda autorizzato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con Decreto n. 313 del 23/07/2015.

## **C.6 PIANO DEL RISCHIO AEROPORTUALE E LIMITAZIONI RELATIVE AGLI OSTACOLI E AI PERICOLI PER LA NAVIGAZIONE AEREA**

La sostenibilità del rapporto aeroporto-territorio dal punto di vista della sicurezza è assicurata dall' ENAC (Ente nazionale per l'aviazione civile) attraverso diverse attività istituzionali che, in applicazione delle previsioni in materia del Codice della Navigazione, garantiscono, attraverso l'imposizione di specifici vincoli, sia la sicurezza della navigazione aerea dagli ostacoli e pericoli sia la tutela del territorio dai rischi generati dall'attività di volo.

Il Codice della Navigazione prevede che - per garantire la sicurezza della navigazione aerea - ENAC individui le zone da sottoporre a vincolo e stabilisca le limitazioni relative, oltre che agli ostacoli, anche ai potenziali pericoli per la navigazione aerea (art. 707). Lo stesso Codice prescrive che la realizzazione di opere e l'esercizio di attività che costituiscono un potenziale pericolo alla navigazione aerea siano subordinati all'autorizzazione di ENAC, che ne accerta il grado di pericolosità ai fini della sicurezza della navigazione aerea (art. 711).

In relazione alle citate previsioni del Codice della Navigazione, ENAC ha individuato alcune tipologie di attività e di manufatti che, se ubicati nelle aree circostanti l'aeroporto, possono generare una situazione di potenziale pericolo per la sicurezza della navigazione aerea, a prescindere dalla loro altezza al di sopra del livello del terreno. Pertanto, in aggiunta ai vincoli derivanti dal rispetto delle superfici di delimitazione degli ostacoli, si rende necessario sottoporre a limitazione le aree limitrofe all'aeroporto in relazione ad alcune tipologie di attività o di costruzione, che possono costituire un potenziale pericolo per la sicurezza della navigazione aerea. I Comuni interessati da tali vincoli, connessi con la necessità di evitare la costituzione di pericoli per la navigazione aerea, dovranno inserire nei propri strumenti urbanistici le conseguenti limitazioni riguardanti l'esercizio di tali nuove attività e/o la realizzazione di nuovi manufatti nelle aree individuate nelle citate planimetrie; le mappe di vincolo definitivamente approvate sono pubblicate e depositate presso i Comuni aeroportuali interessati.

## **C.7 PIANO DI TUTELA E RISANAMENTO DELL'ATMOSFERA (P.R.T.R.A)**

Il 19 aprile 2016 è stato approvato dal Consiglio Regionale della Regione Veneto il nuovo Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (DCR n. 90 del 19 aprile 2016). Il Piano adegua la normativa regionale alle nuove disposizioni entrate in vigore con il D.Lgs. 155/2010 definendo un sistema di obiettivi estrapolato a partire dalle politiche e dalle strategie sviluppate a livello comunitario e nazionale ed inerenti, in particolare, a:

- La programmazione comunitaria in materia di ambiente;
- La strategia tematica sull'inquinamento atmosferico;
- Le direttive europee che regolamentano la qualità dell'aria e le fonti di emissione;
- La normativa nazionale in tema di inquinamento atmosferico ed emissioni in atmosfera.

L'obiettivo generale del Piano persegue il miglioramento della qualità dell'aria a livello regionale a tutela della salute umana e della vegetazione, rappresentando lo scopo ultimo dell'azione in tema di inquinamento atmosferico. Dall'obiettivo generale discendono gli obiettivi strategici, specifici e operativi, mentre gli obiettivi trasversali costituiscono le linee comuni a tutti gli obiettivi.

Gli obiettivi strategici prendono spunto dalle situazioni di superamento, per taluni inquinanti atmosferici, dei rispettivi valori limite, valori obiettivo e soglie indicati nel Decreto Legislativo n. 155 del 13 agosto 2010 di attuazione della Direttiva 2008/50/CE, in riferimento a zone o ad aree di superamento individuate sul territorio regionale. Gli obiettivi strategici sono i seguenti:

- Raggiungimento del valore limite annuale e giornaliero per il PM10;
- Raggiungimento del valore limite annuale per il PM2,5;
- Raggiungimento del valore limite annuale per il biossido di azoto NO<sub>2</sub>;
- Conseguimento del valore obiettivo e dell'obiettivo a lungo termine per l'ozono O<sub>3</sub>;
- Conseguimento del valore obiettivo per il benzo(a)pirene;
- Contribuire al conseguimento dell'obiettivo nazionale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

Gli obiettivi specifici contribuiscono al conseguimento di ciascun obiettivo strategico e sono costituiti da target annuali di riduzione delle emissioni dei diversi inquinanti (PM10, PM2,5, IPA, SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, COV, NH<sub>3</sub>, CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>, N<sub>2</sub>O) che vengono emessi direttamente in atmosfera o che originano da composti precursori.

Gli obiettivi operativi, derivanti dall'individuazione dei principali settori nel cui ambito si svilupperanno le misure attuative del piano, in base alle indicazioni definite a livello nazionale per la riduzione dell'inquinamento atmosferico, si riconducono a:

- Utilizzazione delle biomasse in impianti industriali;

- Utilizzazione delle biomasse in piccoli impianti civili e combustioni incontrollate;
- Risollevamento ed emissioni non motoristiche da traffico;
- Settore industriale: margini di intervento sui piccoli impianti;
- Contenimento dell'inquinamento industriale e da impianti di produzione energetica;
- Interventi di riconversione del patrimonio edilizio in funzione del risparmio energetico;
- Interventi sul trasporto passeggeri;
- Interventi sul trasporto merci e multi modalità;
- Interventi su agricoltura ed ammoniacca;
- Emissioni da cantieri di costruzione civili e di grandi infrastrutture.

Alla luce delle linee comuni individuate a livello nazionale, gli obiettivi trasversali sono stati definiti come:

- Partecipazione a studi scientifici volti alla definizione e quantificazione delle sorgenti del particolato atmosferico;
- Gestione in qualità della rete di misura; aggiornamento dell'inventario regionale delle emissioni; utilizzo di modelli di valutazione integrata per l'elaborazione di scenari;
- Monitoraggio dell'efficacia delle misure di risanamento;
- Promozione di una valutazione scientifica della componente salute per ridurre la pressione sanitaria delle attività antropiche in procedimenti di VIA e AIA;
- Ottemperanza agli obblighi di informazione al pubblico e favorire iniziative di comunicazione volte al consenso sociale sulle misure di risanamento.

Il Piano illustra infine le linee programmatiche di intervento, individuate a partire dal lavoro di analisi svolto a livello nazionale dal "Gruppo di Lavoro per l'individuazione delle misure per la riduzione dell'inquinamento atmosferico" istituito con Decreto del Ministero dell'Ambiente n.756 del 28 dicembre 2011.

Con specifico riferimento al comparto industriale esistente e agli impianti di produzione energetica, il Piano ravvisa la necessità di disporre di installazioni in linea con le migliori tecniche disponibili.

## **C.8 PIANO PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ED IL RISANAMENTO DELLE ACQUE DI BACINO IDROGRAFICO IMMEDIATAMENTE SVERSANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA – PIANO DIRETTORE 2000**

Il Piano Direttore 2000, approvato con D.C.R. n.24 del 01/03/2000, è lo strumento principale per la pianificazione e la programmazione delle azioni volte al disinquinamento della Laguna e del Bacino Scolante.

Il Piano Direttore 2000 rappresenta l'aggiornamento del primo "Piano Direttore" predisposto nel 1979 dalla Regione Veneto e successivamente evoluto nel "Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia" (approvato con Provvedimento del Consiglio Regionale n.255/1991) che costituiva uno strumento completo di programmazione delle opere per il risanamento della Laguna. Il Piano Direttore 2000:

- Ha l'efficacia di un piano di settore del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.), rispetto agli altri strumenti di pianificazione comunali e regionali;
- Integra il Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana (PALAV);
- Si correla con il "Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.)", redatto ai sensi della Legge 319/1976 e approvato nel 1989, del quale conferma e precisa con maggior dettaglio gli orientamenti in materia di costruzione e gestione dei sistemi fognari nell'area lagunare;
- Si correla con il "Piano Regionale di Tutela delle Acque" (P.T.A.). Il Piano fornisce il quadro dello stato del sistema Bacino Scolante – Laguna – Mare, analizzando la situazione delle acque e dell'aria, descrivendo le principali infrastrutture esistenti (reti fognarie e impianti di depurazione) ed effettuando un'analisi degli apporti inquinanti in laguna.

Il Piano definisce l'area della laguna di Venezia ed il suo bacino scolante come "Area Sensibile".

## **C.9 PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (P.T.A) DELLA REGIONE VENETO**

Il Piano di Tutela delle Acque (di seguito P.T.A.) della Regione Veneto è stato approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.107 del 5/11/2009. Le ultime modifiche al Piano sono state approvate con la D.G.R.V. n. 1023 del 17 luglio 2018 «Modifica del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto in materia di aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, adeguamento terminologia, aggiornamento di riferimenti temporali ed adeguamento di alcune disposizioni relative agli scarichi. Art. 4 comma 3 delle Norme Tecniche del Piano di Tutela delle Acque approvato con DCR n. 107 del 5/11/2009 e successive modifiche e integrazioni. DGR/CR n. 22 del 13/3/2018».

Con il Piano di Tutela delle Acque la Regione Veneto individua gli strumenti per la protezione e la conservazione della risorsa idrica, definisce gli interventi di protezione e risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei e l'uso sostenibile dell'acqua, individuando le misure integrate di tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica e le aree sottoposte a specifica tutela.

Il P.T.A., che rappresenta lo strumento con il quale la Regione stabilisce i criteri di raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici superficiali e sotterranei, è costituito dai seguenti documenti:

- Sintesi degli aspetti conoscitivi, in cui è riassunta la base conoscitiva ed i suoi successivi aggiornamenti e comprende l'analisi delle criticità per le acque superficiali e sotterranee, per bacino idrografico e idrogeologico;
- Indirizzi di Piano, che contiene l'individuazione degli obiettivi di qualità e le azioni previste per raggiungerli, la designazione delle aree sensibili, delle zone vulnerabili da nitrati e da prodotti fitosanitari, delle zone soggette a degrado del suolo e desertificazione, le misure relative agli scarichi e le misure in materia di riqualificazione fluviale;
- Norme Tecniche di Attuazione, che contengono le misure di base per il conseguimento degli obiettivi di qualità.
- In dettaglio, nelle Norme Tecniche di Attuazione è contenuta la disciplina delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento (Capo III) e le misure di tutela qualitativa (Capo IV) e quantitativa (Capo V) della risorsa idrica, e in particolare vengono regolamentate;
- Le aree a specifica tutela, ovverosia: aree sensibili, zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e da prodotti fitosanitari, aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano;
- Tutte le tipologie di scarichi i cui limiti di accettabilità dipendono dalla "zona omogenea" di appartenenza degli stessi;
- Le derivazioni idriche con particolare riferimento ai territori dei Comuni ricadenti nelle aree di primaria tutela, per i quali sono definite le specifiche misure di tutela quantitativa.

Il Piano definisce i limiti da rispettare per gli scarichi di acque reflue (urbane, domestiche e industriali, oltre che di dilavamento, prima pioggia e lavaggio), suddividendo il territorio regionale in "Zone omogenee di protezione", al fine di tener conto delle differenti caratteristiche idrografiche, idrogeologiche, geomorfologiche ed insediative.

Esso stabilisce inoltre i parametri finalizzati alla tutela quantitativa del patrimonio idrico, quali il rapporto tra portata media e massima delle derivazioni, le modalità di definizione del deflusso minimo vitale e la gestione delle concessioni di derivazione in rapporto con esso.

Per quanto riguarda le Aree a specifica tutela previste dal Capo III delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A. si rileva che:

- L'area dell'impianto ricade tra le "Aree sensibili" di cui all'art. 12, così come riportato in Fig. C-11. In particolare, l'art. 12 comma c) annovera tra le aree sensibili "la Laguna di Venezia e i corpi idrici ricadenti all'interno del bacino scolante ad essa afferente" individuata con il "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia – Piano Direttore 2000";
- Il territorio classificato come bacino scolante della Laguna di Venezia, entro cui è localizzato l'impianto in oggetto, è inserito tra le zone designate vulnerabili da nitrati di origine agricola (art. 13), per le quali dovranno essere previsti programmi d'azione regionali volti a regolamentare le attività agricole: l'esercizio dell'impianto non presenta alcun tipo di connessione con tali tipologie di attività;
- L'area dell'impianto non è compresa tra le zone vulnerabili da prodotti fitosanitari (art. 14), che in prima battuta il PTA fa coincidere con le zone vulnerabili di alta pianura – zona di ricarica degli acquiferi (riportate nell'estratto della Figura C-12).






Fig. C-12 - "Carta delle aree sensibili" PTA. In nero viene identificata l'area dello stabilimento.




Fig. C-13 - "Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola" PTA. In nero viene identificata l'area dello stabilimento.

Le misure di tutela qualitativa delle acque previste al Capo IV, all'art. 37 comma 1) relativamente ai limiti di concentrazione per le acque degli scarichi industriali recapitanti direttamente in aree sensibili, definiscono che "è fatta salva la normativa speciale per la Laguna di Venezia ed il suo bacino scolante". Dunque, per la campagna mobile resta salvo quanto disposto dalla specifica normativa vigente più restrittiva (D.M. 30/07/1999 e ss.mm.ii.) e dal "Piano per la Prevenzione dell'Inquinamento ed il Risanamento delle Acque del Bacino Idrografico Immediatamente Sversante nella Laguna di Venezia – Piano Direttore 2000". Ciò vale anche in linea generale, relativamente alla definizione dell'efficacia del PTA, così come disposto dall'art. 2 comma 6.

## **C.10 PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLE ALPI ORIENTALI**

La Direttiva Quadro Acque (Direttiva 2000/60/CE) ha istituito un quadro per la protezione delle acque ed ha introdotto un approccio innovativo nella legislazione europea in materia di acque, tanto dal punto di vista ambientale, quanto amministrativo-gestionale.

La Direttiva persegue obiettivi ambiziosi:

- Impedire un ulteriore deterioramento delle acque, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico;
- Agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili;
- Mirare alla protezione rafforzata e al miglioramento dell'ambiente acquatico, anche attraverso misure specifiche per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze prioritarie e l'arresto o la graduale eliminazione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze pericolose prioritarie;
- Assicurare la graduale riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee e impedirne l'aumento;
- Contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità.

La Direttiva stabilisce che la principale unità per la gestione dei bacini idrografici è il distretto idrografico. Relativamente ad ogni distretto, deve essere predisposto un programma di misure che tenga conto delle analisi effettuate e degli obiettivi ambientali fissati dalla Direttiva, con lo scopo ultimo di raggiungere uno "stato buono" di tutte le acque entro il 2015 (salvo casi particolari espressamente previsti dalla Direttiva).

I programmi di misure sono indicati nel Piano di Gestione che rappresenta pertanto lo strumento operativo di programmazione, di attuazione e monitoraggio delle misure per la protezione, il risanamento e il miglioramento dei corpi idrici superficiali e sotterranei.

Il riesame del Piano di Gestione implica il controllo del progressivo avvicinamento agli obiettivi ambientali prefissati e la conseguente definizione di una strategia d'azione differenziata nel caso di raggiungimento o meno degli obiettivi. Nel caso di raggiungimento degli obiettivi verrà attuata una strategia finalizzata al mantenimento delle condizioni di qualità raggiunte, viceversa nel caso di evoluzione non significativa dello stato ambientale verso gli obiettivi fissati, che potenzialmente può comportare il mancato raggiungimento degli stessi nei tempi previsti, la strategia sarà quella di rimodulare il sistema di interventi/misure o parte di esso, in funzione di una maggiore incidenza d'azione.

In tal senso la verifica dell'attuazione delle misure di Piano risulta essere una componente fondamentale del processo globale di realizzazione del Piano di gestione del distretto idrografico delle Alpi orientali e del raggiungimento degli obiettivi di Piano.

Primo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque (PGA 2015-2021) quantifica gli impatti

conseguenti alle pressioni significative esercitate sui corpi idrici del distretto e ne valuta quindi lo stato ecologico e chimico.

L'impianto di 3V Sigma si colloca nel Bacino idrografico del reticolo scolante nella laguna di Venezia e il corso d'acqua più vicino, appartenente al reticolo idrografico del Piano, è lo Scolo Lusore, ubicato a nord del sito. Si tratta di un corso d'acqua il cui stato chimico è buono mentre quello ecologico è sufficiente. La figura successiva riporta l'inquadramento dell'impianto rispetto ai corpi idrici sopra citati.



*Fig. C-14- Scolo Lusore e indicazione dell'area dello stabilimento.*

Per quanto riguarda le acque sotterranee la centrale si colloca negli "Acquiferi Confinati di Bassa Pianura" corpo idrico avente caratteristiche chimiche ed ecologiche buone.

### **C.11 PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (P.R.G.A) DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLE ALPI ORIENTALI**

Il Piano Gestione Rischio Alluvione (P.R.G.A.) è stato introdotto dalla Direttiva Europea 2007/60/CE, recepita nel diritto italiano con D.Lgs. 49/2010 e ss.mm.ii.. Per ciascun distretto idrografico, il Piano focalizza l'attenzione sulle aree a rischio più significativo, organizzate e gerarchizzate rispetto all'insieme di tutte le aree a rischio, e definisce gli obiettivi di sicurezza e le priorità di intervento a scala distrettuale, in modo concertato fra tutte le Amministrazioni e gli Enti gestori, con la partecipazione dei portatori di interesse e il coinvolgimento pubblico in generale.

In accordo a quanto stabilito dalla Direttiva Europea 2007/60/CE, il P.R.G.A. è in generale costituito da alcune sezioni fondamentali che possono essere sinteticamente riassunte come segue:

- Analisi preliminare della pericolosità e del rischio alla scala del bacino o dei bacini che costituiscono il distretto;
- Identificazione della pericolosità e del rischio idraulico a cui sono soggetti i bacini del distretto, con indicazione dei fenomeni che sono stati presi in considerazione, degli scenari analizzati e degli strumenti utilizzati;
- Definizione degli obiettivi che si vogliono raggiungere in merito alla riduzione del rischio idraulico nei bacini del distretto;
- Definizione delle misure che si ritengono necessarie per raggiungere gli obiettivi prefissati, ivi comprese anche le attività da attuarsi in fase di evento.

Inoltre, il P.R.G.A. non è corredato da Norme di Attuazione, in accordo a quanto stabilito dall'art. 7, comma 3 lettera a) del D.Lgs. 49/2010, che prevede che il P.R.G.A. debba trovare armonizzazione con gli strumenti di pianificazione di bacino previgenti.

Gli ambiti territoriali di riferimento rispetto ai quali il P.R.G.A. viene impostato sono denominati Unit of Management (UoM). Le UoM sono costituite dai Bacini idrografici che rappresentano l'unità territoriale di studio sulle quale vengono individuate le azioni di Piano.

L'area dell'impianto ricade all'interno dei confini del Bacino Scolante della Laguna di Venezia, che fa capo al Distretto Idrografico delle Alpi Orientali; nello specifico del P.R.G.A., il Bacino Scolante della Laguna di Venezia ricade nella UoM dei bacini regionali del Veneto.

Il P.R.G.A. del Distretto delle Alpi Orientali è stato adottato con Delibera n.1 del Comitato Istituzionale Integrato del 17/12/2015 ed è stato successivamente approvato con Delibera n.1 del Comitato Istituzionale Integrato del 03/03/2016.

Sono stati consultati gli elaborati del relativo P.R.G.A. e verificate le eventuali interferenze del progetto con le perimetrazioni riportate sulle rispettive mappe di pericolosità e rischio alluvione, pur tenendo in considerazione che tali mappe si configurano come uno strumento conoscitivo connesso alle attività di aggiornamento, omogeneizzazione e valorizzazione dei PAI vigenti che, tuttavia, rimangono l'unico

strumento pianificatorio di riferimento in materia di pericolosità e rischio idrogeologico. In particolare, sono state consultate le mappe di rischio elaborate nei tre scenari di cui all'art. 6 della Direttiva 2007/60/CE (probabilità di alluvione scarsa-media-elevata), corrispondenti rispettivamente a valori dei tempi di ritorno di 300, 100 e 30 anni, in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 49/2010. L'area dell'impianto ricade all'interno di un'area con rischio R1 moderato.

## C.12 PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) DEL BACINO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA – PARTE IDRAULICA

Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia - parte idraulica è stato adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 401 del 31/03/2015. L'adozione del PAI-parte idraulica, da tempo predisposto dalla Regione del Veneto ma non ancora perfezionato, è legato alla necessità di assolvere agli aggiornamenti del Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS) in attesa della formale istituzione dell'Autorità di Distretto delle Alpi Orientali.

Il Piano ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo, tecnico operativo mediante il quale sono pianificate le azioni e le norme d'uso riguardanti l'assetto idraulico del bacino idrografico Scolante nella Laguna di Venezia.

Il Piano persegue l'obiettivo di garantire al territorio del bacino un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e geologico, attraverso il ripristino degli equilibri idraulici, geologici ed ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni.

Nella Figura seguente è riportato uno stralcio della "Carta della pericolosità idraulica" relativa all'area dell'impianto; l'area si trova in una zona a pericolosità idraulica P1 – moderata e rischio idraulico moderato, individuata dal PAI-parte idraulica, a ridosso di aree allagate dagli eventi alluvionali del 26 settembre 2007.




Fig. C-15 - "Carta della pericolosità idraulica" PAI – parte idraulica. In rosso l'indicazione dell'area dello stabilimento.

### **C.13 PIANO DI ASSETTO TERRITORIALE DEL COMUNE DI VENEZIA**

Il PAT (Piano di Assetto Territoriale) ed il PI (Piano degli Interventi) sono i componenti del nuovo PRC (Piano Regolatore Comunale) previsto dalla Legge Regionale Urbanistica n.11 del 2004 della Regione Veneto.

Il PAT è un documento di programmazione che:

- Delinea le grandi scelte sul territorio e le strategie per lo sviluppo sostenibile;
- Definisce le funzioni delle diverse parti del territorio comunale;
- Individua le aree da tutelare e valorizzare per la loro importanza ambientale, paesaggistica e storico-architettonica;
- Fa proprie le direttive generali degli strumenti sovraordinari (PTRC, PTCP, PALAV) e degli strumenti comunali riferiti all'area vasta (Piano Strategico, Piano Urbano della Mobilità).

In sede di conferenza decisoria del 30/09/2014 è stato approvato il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Venezia. Con Delibera di Giunta della Provincia di Venezia n. 128 del 10/10/2014 ne è stata ratificata l'approvazione.

È stata consultata la Tavola 1.4 "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" (vedi Figura C-15), da cui emerge che l'area dello stabilimento ricade all'interno dell'ambito dell'Autorità Portuale di Venezia e rientra nelle Fasce di rispetto di aree a rischio incidente rilevante (art.8).

In base all'art 8 delle NTA *"il PAT indica gli ambiti assoggettati a Rischio di Incidente Rilevante entro i quali si applicano i relativi limiti all'edificazione. Il PI stabilisce la gradazione delle modalità di utilizzazione dei suoli e degli interventi da mettere in atto tenuto conto delle valutazioni dei possibili scenari incidentali e, in particolare, di alcuni criteri [...]"*.

Le aree di progetto si pongono esterne, alle aree di competenza del demanio e agli ambiti naturalistici di livello regionale.




Fig. C-16 - "Carta dei vincoli e Pianificazione territoriale" PAT. In nero l'indicazione dell'area dello stabilimento.

Proseguendo nell'analisi della Tavola in oggetto si evidenzia inoltre che, in corrispondenza dell'impianto non compare la fascia di rispetto dei territori costieri (300 m) sottoposta a tutela ai sensi dell'art.142, comma 1 lettera a), introdotta per la prima volta dal P.P.R.A. (par. C-2).

L'area tutelata per legge ai sensi dell'art.142 comma 1 lettera a) (300 m dalla costa) è invece rappresentata nel Sistema Informativo Territoriale del Comune di Venezia, consultabile all'indirizzo <http://sit.comune.venezia.it/cartanet> nella sezione dedicata ai vincoli. Essa tuttavia è rappresentata con un'estensione diversa rispetto al PPRA, ovvero sia come la fascia di 300 m a partire dal confine della conterminazione lagunare, così come definita dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 09/02/1990 (come linea di costa è identificata la linea di confine della conterminazione lagunare in terraferma). L'impianto esistente rientra nel territorio della conterminazione lagunare pertanto non è ricompresa nel vincolo della fascia costiera identificato dal SIT.



■ D.Lgs. 42/2004, art.142, comma 1, lettera a

*Fig. C-17 - Estratto dell'area di interesse dal SIT del Comune di Venezia*

Tra gli allegati al PAT si trova l'Allegato B del Piano di Assetto Territoriale: "Compatibilità geologica ai fini urbanistici e dissesto idrogeologico". In Figura seguente è riportato un estratto della "Carta della Fragilità", in cui il territorio comunale è suddiviso in tre zone: aree idonee, aree idonee a condizione e aree non idonee, sulla base della compatibilità geologica ai fini urbanistici (vedi Figura C-17).





Fig. C-18 - "Carta della Fragilità" PAT, estratto area di interesse

Relativamente alla compatibilità geologica, l'area in cui è presente l'impianto appartiene ad una zona classificata come "idonea a condizione A" normata dall'art.15 delle Norme di Piano, che rimanda all'Allegato B (Paragrafo 1.1.2) delle stesse norme per le specifiche prescrizioni degli interventi da realizzare in tali aree. Le aree idonee a condizione A corrispondono a zone emerse, imbonite con depositi eterogenei e di provenienza frequentemente antropica, facenti parte per lo più del SIN "Venezia-Porto Marghera" e delle piste dell'aeroporto Marco Polo. In particolare, l'area del SIN "Venezia-Porto Marghera" è stata oggetto di numerosi studi a carattere geologico e idrogeologico - ambientale che hanno permesso di sviluppare degli accurati modelli geologici e idrogeologici del sottosuolo, da utilizzare come supporto per gli interventi di trasformazione dell'area, anche di natura edificatoria. Secondo quanto previsto dall'Allegato B alle NTA del Piano, per gli interventi da realizzare in tali aree è richiesta una conoscenza puntuale del sottosuolo sia in termini di caratteri litologici, stratigrafici, strutturali, idrogeologici e geomorfologici che dell'eventuale stato di contaminazione di suolo e acque. In tal senso si fa presente che a partire dal 2000 il sito di Centrale è stato oggetto di numerose indagini ambientali volte a caratterizzare lo stato di contaminazione delle matrici suolo e acque; per quanto concerne i terreni, nel 2015 è stato

approvato un progetto di bonifica. A seguito dell'approvazione del Progetto di bonifica dei suoli sono state avviate le attività pianificate nelle varie aree di intervento identificate all'interno della Centrale. Per quanto riguarda invece le attività di bonifica delle acque di falda, il progetto di bonifica è stato anch'esso approvato nel 2015.

Dalla consultazione della Tavola 4a "Carta della Trasformabilità" (Figura C-18) emerge che l'area dell'impianto esistente è individuata nel sistema insediativo come "area di urbanizzazione consolidata" (art.26 NTA) e l'area di estensione limitata nella porzione centrale come "area di riqualificazione e/o riconversione - riqualificazione funzionale produttiva (art.29 NTA).



*Fig. C-19 - "Carta della Trasformabilità" PAT, estratto area di interesse*

L'art.26 dispone che "per le aree di urbanizzazione consolidata il previgente PRG si ritiene coerente con il PAT e con gli obiettivi che intende perseguire e può quindi assumere valore di PI contestualmente all'approvazione del PAT". L'analisi del PRG vigente è effettuata al seguente paragrafo.

## **C.14 PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE DI VENEZIA E VARIANTE PER PORTO MARGHERA**


La zona industriale di Porto Marghera è disciplinata da un'apposita Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Venezia (PRG), approvata con DGR n. 350 del 09/02/1999.

Tale Variante disciplina l'uso e la trasformazione urbanistica ed edilizia nonché la dotazione di servizi e l'urbanizzazione della parte del territorio comunale individuata dal PALAV come "Zona industriale di Interesse regionale e come aree di possibile trasformazione industriale", nonché delle ulteriori aree risultate connesse e complementari rispetto al sistema territoriale di Porto Marghera.

Da tale analisi emerge che la destinazione d'uso attuale della stessa area (Zona "D1.1a – Zona Industriale Portuale di completamento") prevista dal PRG.

La Zona Industriale Portuale di completamento, di cui all'art.25 delle NTA della Variante al PRG per Porto Marghera, ammette come destinazione d'uso, in particolare tra quelle principali, quella industriale di produzione e di distribuzione dell'energia.

Risulta altresì compatibile la destinazione a servizi pubblici e/o privati quali impianti tecnologici (idrici, di depurazione, di sollevamento, di distribuzione dell'energia; di raccolta e di trattamento dei rifiuti da parte di enti pubblici ovvero – se relativi ai soli rifiuti prodotti dalla propria attività in sito- da parte di soggetti privati.



*Fig. C-20 – "Variante al PRG per la Terraferma – Agg. 2012", estratto area di interesse*

## **C.15      *PIANO REGOLATORE PORTUALE DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA***

Come evidenziato dalla cartografia del P.T.C.P. e del PAT, l'impianto di 3V Sigma ricade nel territorio di competenza dell'Autorità Portuale di Venezia, disciplinato dal Piano Regolatore Portuale (P.R.P.) approvato dal Ministero dei Lavori Pubblici con Decreto n.319 del 15/05/1965.

Nel corso del 2016 è entrata in vigore la "riforma della legislazione portuale" con D.Lgs.169/2016, che ha stabilito le nuove Autorità di Sistema Portuale ed in particolare l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale – AdSPMAS – che comprende i porti di Venezia e Chioggia. Un unico sistema per quello che storicamente veniva definito il "Porto Laguna di Venezia", ovvero per un unico contesto geografico, ambientale, sociale ed economico. Il 12 ottobre 2017 è stato approvato un unico Piano Operativo Triennale per il periodo 2018-2020 per un sistema di due porti per servire in modo complementare, ognuno con le proprie caratteristiche e specificità, un mercato di fatto coincidente. Il D.Lgs.169/2016 ha introdotto all'art.6 il nuovo strumento di pianificazione delle Autorità di Sistema Portuale: il Piano Regolatore di Sistema Portuale PRdSP. La nuova norma prevede che tale Piano delimiti e disegni l'ambito e l'assetto complessivo del porto, comprese le aree destinate alla produzione industriale, alle infrastrutture stradali e ferroviarie, nonché le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate, prevedendo altresì, al comma 1 b), che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, su proposta del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, predisponga le Linee guida per la redazione dei piani regolatori di sistema portuale (pubblicate nel marzo del 2017), delle varianti stralcio e degli adeguamenti tecnico funzionali. In considerazione delle avvenute riforme e del nuovo quadro pianificatorio, il redigendo Piano Regolatore del porto sarà dunque rivisto nell'ottica di "Autorità di Sistema del Mare Adriatico Settentrionale", comprendente i porti di Venezia e Chioggia.

Con l'avvio del processo di redazione del nuovo Piano Regolatore Portuale, l'Autorità Portuale ha intenzione di dare inizio ad una serie di approfondimenti tesi a individuare, analizzare ed elaborare, anche in termini comparativi con l'evoluzione delle realtà portuali nel mondo, le debolezze e i punti di forza dell'impianto portuale attuale, sia in riferimento alle prospettive di mercato, sia in riferimento alla struttura spaziale e delle proprietà.

### **C.16 RETE NATURA 2000 E AREE PROTETTE**

Le aree naturali protette sono regolamentate da specifiche normative. La Legge 6.12.1991, n. 394, "Legge quadro sulle aree protette", classifica le aree naturali protette in:

- Parchi Nazionali - Aree al cui interno ricadono elementi di valore naturalistico di rilievo internazionale o nazionale, tale da richiedere l'intervento dello Stato per la loro protezione e conservazione (istituiti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio);
- Parchi Naturali Regionali e Interregionali - Aree di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo, individuato dagli assetti naturalistici dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali (istituiti dalle Regioni);
- Riserve Naturali - Aree al cui interno sopravvivono specie di flora e fauna di grande valore conservazionistico o ecosistemi di estrema importanza per la tutela della diversità biologica e che, in base al pregio degli elementi naturalistici contenuti, possono essere statali o regionali.

Le aree IBA sono dei luoghi identificati in tutto il mondo sulla base di criteri omogenei dalle varie associazioni che fanno parte di BirdLife International (organo incaricato dalla Comunità Europea di mettere a punto uno strumento tecnico che permettesse la corretta applicazione della Direttiva 79/409/CEE), sulla base delle quali gli Stati della Comunità Europea propongono alla Commissione la perimetrazione di Zone di Protezione Speciale (ZPS). In particolare, l'Area Naturale Protetta più vicina all'area di intervento è la IBA064 denominata "Laguna di Venezia", localizzata a circa 0.6 km in direzione Est.

La Direttiva Europea n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, Comunemente denominata Direttiva "Habitat", prevede la creazione della Rete Natura 2000.

**L'area interessata dalla campagna mobile non ricade in siti appartenenti alla Rete natura 2000.** Entro i 5 km dall'impianto si trovano:

- SIC IT3250030 "Laguna medio-inferiore di Venezia" (3 km);
- ZPS IT3250046 "Laguna di Venezia" (4.5 km).

## **C.17      CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

Per quanto attiene ai vincoli degli strumenti di pianificazione regionale, provinciale, comunale e di settore vigenti ed analizzati per l'area di interesse **non è emersa la presenza di elementi di vincolo.**

In riferimento alle aree di tutela paesaggistica ai sensi della L.1497/39 e L.431/85 (artt. 136 e 142 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.), tali elementi naturali e ambientali ricadono esternamente all'area dell'impianto. In merito al PPRA si segnala l'identificazione, in corrispondenza dell'impianto, di una fascia di area gravemente compromessa e degradata e di un vincolo ai sensi dell'art.142 lettera a). Tale ultimo vincolo non è riportato in altri strumenti di pianificazione territoriale, in particolare nel PAT non compare la fascia di rispetto dei territori costieri (300 m) sottoposta a tutela ai sensi dell'art.142, comma 1 lettera a), introdotta per la prima volta dal P.P.R.A. L'area tutelata per legge ai sensi dell'art.142 comma 1 lettera a) (300 m dalla costa) è invece rappresentata nel Sistema Informativo Territoriale del Comune di Venezia, consultabile all'indirizzo <http://sit.comune.venezia.it/cartanet> nella sezione dedicata ai vincoli. L'impianto rientra nel territorio della conterminazione lagunare pertanto non è ricompresa nel vincolo della fascia costiera identificato dal SIT.

L'area dell'impianto ricade all'interno di un'area a rischio allagamento moderato (R1) secondo il PRGA. Secondo il PAI del bacino scolante nella Laguna di Venezia, l'impianto ricade all'interno di un'area a pericolosità idraulica P1 - moderata.